

(N. 369)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1964

Modifica all'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567,  
in materia di affitto di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, statuisce che « quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali, che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni, provocando perimenti o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi ».

L'applicazione di tale norma ha provocato vari e seri inconvenienti, sia per i contrasti insorti in seno alle Commissioni per la determinazione della entità dei danni, sia, principalmente, per la diversa valutazione fatta dei danni stessi dagli uffici dell'Ammi-

nistrazione finanziaria ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, che non hanno esitato a negare la esistenza da tutti conclamata di gravi danni, e quella fatta dalle Commissioni tecniche provinciali che di contro deliberavano la esistenza dei danni.

L'evidente ingiustizia che tali diverse valutazioni hanno determinato consigliano di proporre la modifica dell'articolo 4 della citata legge n. 567, richiamando, a completamento dello stesso, il disposto dell'articolo 9 della legge n. 739.

Si avrà così un coordinamento fra le norme che accordano determinate provvidenze per le zone agrarie danneggiate e le provvidenze che gli agricoltori devono concedere agli affittuari dei fondi rustici.

A tal fine è stato predisposto il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ove il danno per perimento o mancata percezione dei frutti sia in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi ».